



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa

DA

[REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED],
[REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED],
[REDACTED] nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] sia in proprio che
come legale rappresentante dei figli minori [REDACTED], nata il [REDACTED]
a [REDACTED] ([REDACTED]) e [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]),
[REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) **rappresentati e
difesi, giusta procura in atti, dall'avv. SALVATORE APRIGLIANO**

-Ricorrenti-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

- Resistente-

Con l'intervento del PM

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte ricorrente ha concluso
come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti di [REDACTED], cittadino italiano alla nascita, nato il [REDACTED] a [REDACTED] (CT).

Al riguardo hanno esposto che il sig. [REDACTED], emigrato in [REDACTED], senza mai naturalizzarsi cittadino messicano, [REDACTED]

[REDACTED]; che i ricorrenti hanno tentato di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana senza riuscire ad accedere al sistema di prenotazione nonostante i vari tentativi.

Le ricorrenti hanno offerto in comunicazione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja: 1) certificato di Nascita di [REDACTED]

- 2) certificato di nascita di [REDACTED];
- 3) certificato di nascita di [REDACTED];
- 4) certificato di nascita di [REDACTED];
- 5) certificato di nascita di [REDACTED];
- 6) certificato di nascita di [REDACTED];
- 7) certificato di nascita di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED]
- 8) Albero genealogico familiare;
- 9) Tentativi prenotazione Consolato [REDACTED];
- 10) Tentativi di accedere tramite il portale prenot@mi per ottenere un turno;
- 12) Domanda di cittadinanza per naturalizzazione;
- 13) Risposte dei Consolati interpellati;
- 14) Click Day – cliccatori 2022;
- 15) Richiesta di accesso civico Consolato [REDACTED];

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 27.02.2024, senza contestare nel merito la domanda, ha, inoltre, chiesto di dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, la condanna alle



spese. In caso di accoglimento delle domande avversarie, ha chiesto compensarsi le spese di lite.

Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello *status civitatis* spetti al Ministero dell'Interno. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 è di 730 giorni.

Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello *status* in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.

Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno fornito prova di aver tentato di presentare richiesta di accertamento dello *status* di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso il servizio "Prenot@mi", sul sito del Consolato Generale italiano di [REDACTED] (Stati Uniti) e di non esservi riusciti, stante la mancanza di date disponibili.

Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.

Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.



Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.

Nel merito, la domanda risulta fondata alla luce della documentazione in atti, tradotta e apostillata. La mancata naturalizzazione dell'avo non è stata oggetto di contestazione dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.

Ne consegue che l'avo italiano [REDACTED], in assenza di interruzioni e elementi ostativi, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, *iure sanguinis*, al proprio figlio [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.



Dalla documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via femminile; tuttavia, la trasmissione ai figli di [REDACTED], nati in [REDACTED] rispettivamente il [REDACTED] e il [REDACTED], si ritiene intervenuta

con la nascita degli stessi e, pertanto, dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana. Tale circostanza rileva perché nessun ostacolo possa opporsi, neppure *ratione temporis*, al mantenimento o alla trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, sulla base della legge vigente, sino alle odierne ricorrenti.

Appare utile precisare che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il passaggio per linea materna avrebbe comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* poiché la trasmissione era prevista unicamente per via paterna. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 l. n. 555/1912, la donna che si univa in matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana. Tuttavia, quest'assetto normativo è stato demolito dalla giurisprudenza costituzionale. Dapprima, la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 “*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*”. Successivamente, la stessa Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, “*dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*” (sentenza n. 30 del 1983).

Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha superato l'orientamento che ammetteva la produzione degli effetti favorevoli delle sopracitate sentenze solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione. Con la sentenza n. 4466 del 2009 ha affermato che “*per effetto delle sentenze della Corte Costituzione n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria*

d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire



oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto alla di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale". Ed ancora, "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato".

Ad ogni modo, nel caso in esame si ritiene che la trasmissione sia intervenuta indipendentemente dalla citata giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraesse matrimonio con un cittadino straniero. [REDACTED];

pertanto, il momento in cui si è perfezionata la trasmissione della cittadinanza è intervenuto in un momento successivo all'entrata in vigore della Costituzione italiana e la sig.ra [REDACTED] non ha mai perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.

Infine, si riporta di seguito la linea di discendenza dall'avo italiano, documentata attraverso certificazioni anagrafiche, debitamente tradotte e apostillate, è stata così ricostruita:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso di tempo temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportando peraltro una lesione dell'interesse stesso,



equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere a tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

La mancata opposizione alla domanda da parte del Ministero dell'Interno e le argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED] RG.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED]; [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]; [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED], [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED]; [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] sono cittadini italiani.

Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Spese compensate.

Così deciso in Catania il 27/12/2024

Il Giudice

Rosario Maria Annibale Cupri



